

**REGOLAMENTO ANCI
UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI REGIONALI
CONVOCATE NEL 2009**

**VALIDO ANCHE PER
LE ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI REGIONALI
CONVOCATE NEL 2011 E NEL 2013
PER LA CONFERMA E/O LA SURROGA
DEI DELEGATI
(GIA' ELETTI PER L'ASSEMBLEA DI TORINO DEL 2009)**

REGOLAMENTO 14^ ASSEMBLEA CONGRESSUALE ANCI 2009

1. ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE (Convocazione)

Il Consiglio Nazionale convoca 14^ Assemblea Congressuale ANCI, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea Congressuale e definisce gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, sulla base dei dati forniti dal Segretario Generale, approva alla data del 15 luglio 2009, il riparto del numero dei Delegati e dei componenti il Consiglio Nazionale da eleggere in sede regionale ai sensi dell'art. 15.

Il Consiglio provvede altresì ad indicare il periodo entro il quale debbono svolgersi le Assemblee regionali in modo che esse abbiano luogo, di norma, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea congressuale.

Il Consiglio Nazionale delega il Presidente a provvedere anche alla convocazione diretta delle Assemblee regionali.

Almeno sessanta giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale, la Presidenza nazionale dirama alle Associazioni regionali l'avviso di convocazione dell'Assemblea Congressuale al quale vanno allegati: il prospetto di riparto per Regione dei Delegati, il presente Regolamento, l'elenco degli associati in regola con le quote sociali, lo Statuto, un modello di scheda informativa per ciascun delegato.

All'avviso di convocazione va unito anche l'elenco dei rappresentanti nazionali incaricati di assistere ai lavori.

2. COMMISSIONE DI GARANZIA - (Nomina e Attribuzioni)

Il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi componenti, la Commissione Nazionale di garanzia, secondo criteri rispettosi del principio di rappresentanze politiche. La Commissione delibera sulla regolarità dello svolgimento dei lavori ed esamina gli eventuali ricorsi avanzati al Consiglio Nazionale.

La Commissione si pronuncia almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Congressuale.

La Commissione sottopone a ratifica del Consiglio Nazionale le sue decisioni.

La Commissione è assistita dal Segretario Generale o un suo delegato.

3. ASSEMBLEA REGIONALE - (Convocazione)

L'Associazione Regionale decide formalmente la convocazione dell'Assemblea regionale in uno dei giorni del periodo stabilito dal Consiglio Nazionale.

L'avviso di convocazione, da inviarsi agli enti associati almeno quindici giorni prima del suo svolgimento, oltre alla data, all'ora ed al luogo dell'Assemblea, conterrà l'ordine del giorno dei lavori, l'indicazione del numero dei Delegati da eleggere, copia del presente regolamento e lo Statuto.

L'avviso di convocazione, a firma del Presidente dell'Associazione regionale verrà spedito a tutti gli Enti soci delle singole regioni, e per conoscenza al Presidente dell' ANCI Nazionale unitamente ad una circolare esplicativa delle procedure pregressuali.

Nel caso l'Associazione regionale non provveda alla convocazione nei tempi stabiliti, alla stessa provvede il Presidente dell'ANCI.

4. ASSEMBLEA REGIONALE - (Validità)

L'Assemblea regionale è valida con la presenza della maggioranza degli enti associati della Regione ed in regola con i contributi associativi.

In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dall'orario fissato per la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

Ove l'Assemblea regionale, regolarmente convocata e svoltasi, non provvede per qualsiasi motivo, alla elezione dei delegati all'Assemblea congressuale nazionale, esprime ai fini della partecipazione a quest'ultima i soli Delegati di diritto.

5. DELEGATI - (Eleggibilità-Riparto per Regione-Supplenze)

Sono eleggibili a Delegati all'Assemblea congressuale nazionale tutti gli amministratori degli enti associati della Regione.

Prima della loro elezione i candidati devono compilare e sottoscrivere una scheda informativa dalla quale risultino i requisiti di eleggibilità previsto dallo Statuto.

Sono Delegati di diritto i Sindaci dei Comuni capoluogo della Regione, purché associati. I Comuni capoluogo i cui Consigli sono stati sciolti, sono rappresentati dal Commissario Straordinario. I Sindaci dei Comuni capoluoghi impossibilitati, possono delegare, in via esclusiva, attraverso atto formale, un amministratore del proprio Comune.

Essi pertanto non vanno compresi nel numero complessivo dei Delegati spettanti secondo i criteri previsti dallo Statuto.

Un Delegato, regolarmente eletto, che per qualsiasi impedimento, non è in grado di partecipare all'Assemblea congressuale nazionale può delegare un altro Delegato.

6. ASSEMBLEA REGIONALE - (Elezione dei Delegati)

L'elezione dei Delegati avviene con il sistema proporzionale, con liste bloccate, ovvero su lista concordata nell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di rappresentanti degli enti associati pari almeno al 3% dei soci della Regione e comunque non inferiore a cinque.

I presentatori della lista (che debbono essere rappresentanti legali degli enti associati della Regione, o loro delegati) non possono essere compresi nella lista dei candidati da essi presentata.

Gli scrutatori costituiscono l'Ufficio elettorale ed eleggono nel proprio seno il presidente. Degli scrutini effettuati l'ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere un rappresentante per lista concorrente.

7. ASSEMBLEA REGIONALE - (Verbale-Ratifica)

Dell'Assemblea regionale, per la parte che si riferisce alla elezione dei Delegati, va redatto apposito verbale.

Il verbale deve contenere gli elementi indispensabili per documentare il regolare svolgimento del lavoro.

Detto verbale (unitamente alle schede informative dei Delegati eletti) entro le 24 ore successive, va inviato, via posta elettronica o con plico raccomandato o consegnato di persona, a cura del Presidente dell'Associazione regionale al Segretario Generale il quale comunica per telegramma la

decisione della Commissione di Garanzia alla quale compete l'obbligo di verifica della regolarità dei lavori.

8. ASSEMBLEA REGIONALE - (Composizione-Organismi assembleari)

L'Assemblea regionale pregressuale è costituita da tutti gli associati della Regione. Il Sindaco o il rappresentante legale rappresentano l'associato in seno all'Assemblea e possono rappresentare, mediante formale delega, oltre al proprio, non più di altri tre enti associati della Regione.

L'Assemblea regionale pregressuale, che è aperta dal Presidente dell'Associazione regionale (o, in caso di impedimento, da un suo delegato), è presieduta da un Presidente eletto direttamente dall'Assemblea all'inizio dei suoi lavori.

Il Presidente è coadiuvato da 3 o più vice presidenti, da 2 o più segretari, da 5 o più scrutatori eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge altresì la Commissione verifica dei poteri, composta da 3 o più delegati, che viene assistita da un funzionario della Associazione nazionale.

Tutti i componenti gli organi assembleari vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti.

L'Assemblea, su proposta della Presidenza, stabilisce il giorno e l'ora delle votazioni, il periodo di tempo a disposizione delle operazioni elettorali, nonché il termine entro il quale vanno presentate le liste dei candidati.

9. ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE - (Composizione-Validità)

L'Assemblea è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee regionali e ratificati dalla Commissione di Garanzia.

I Delegati vengono muniti di un tesserino personale di riconoscimento indispensabile per esercitare tutti i diritti e doveri congressuali.

L'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza dei delegati eletti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dall'orario fissato per la prima, è valida con la presenza di almeno un terzo dei Delegati.

Ogni Delegato può rappresentare un solo altro delegato impedito a partecipare. Tale situazione dovrà risultare da formale delega sottoscritta dal delegante.

10. ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE - (Svolgimento)

L'Assemblea congressuale nazionale, che è aperta dal Presidente dell'Associazione nazionale (o, in caso di impedimento, da un suo delegato), è presieduta da un Presidente eletto direttamente dalla Assemblea all'inizio dei suoi lavori.

Il Presidente è coadiuvato da 3 o più vice presidenti, da 2 o più segretari, da 5 o più scrutatori eletti dalla Assemblea.

L'Assemblea elegge altresì la Commissione verifica dei poteri, composta da 3 o più delegati, che viene assistita dal Segretario Generale o da un funzionario dell'Associazione nazionale da esso delegato.

Tutti i componenti gli organi assembleari vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti.

L'Assemblea congressuale nazionale, nella sessione ordinaria, dopo l'approvazione della relazione del Presidente dell'ANCI e la discussione dei problemi sottopostigli dai Delegati, procede, mediante votazione, alla elezione dei componenti il nuovo Consiglio Nazionale.

L'Assemblea, oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto, su proposta della Presidenza stabilisce il giorno e l'ora delle votazioni, il periodo di tempo a disposizione per le operazioni elettorali, nonché il termine entro il quale vanno presentate le liste dei candidati. L'elezione del Consiglio Nazionale può avvenire, secondo una prassi consolidata, su lista unica concordata.

Tuttavia, in caso di mancato accordo o nel caso siano presentate più liste, viene adottato il sistema proporzionale con liste bloccate e senza voti di preferenza.

Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di Delegati non inferiore al 2% del totale dei Delegati eletti e comunque non inferiore a tre.

I presentatori di lista non possono essere compresi nella lista dei candidati da essi rappresentata.

Ciascun delegato ha diritto a ricevere la scheda necessaria alla votazione, regolarmente vistata dalla Commissione verifica dei poteri.

In caso di votazione elettronica vengono indicate alla Assemblea le opportune procedure.

Gli scrutatori costituiscono l'ufficio elettorale ed eleggono nel proprio seno un presidente.

Degli scrutini effettuati l'ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere anche un rappresentante per ogni lista presentata.